



# COMUNE DI PANTELLERIA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

## ORDINANZA SINDACALE

n. 9 del 19 gennaio 2022

**OGGETTO:** Revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale n. 8 del 15 gennaio 2022 e proroga efficacia al 31 gennaio 2022.


### IL SINDACO

**Premesso** che con propria Ordinanza n. 8 del 15 gennaio 2022, adottata ai sensi dell'art. 50 comma 5 del TUELL, si prevedeva, tra l'altro, **“La sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza nelle Scuole di ogni ordine e grado insistenti nel Comune di Pantelleria, siano esse pubbliche, private e paritarie, con conseguente attivazione della DAD, secondo le modalità previste dalle norme vigenti, dal 17.01.2022 al 22.01.2022 compreso. Durante il predetto periodo di tempo le Istituzioni Scolastiche, in piena autonomia, potranno assumere ogni misura utile a garantire il diritto all'istruzione e all'inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, utilizzando ogni altra modalità ritenute maggiormente confacente e, ivi compresa, quella in presenza”;**

**Vista** la intervenuta Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 18.01.2022 che all'art. 2, comma 1, testualmente recita *“l'articolo 2 dell'Ordinanza n.1 del 7 gennaio 2022 è abrogato a decorrere dal 19 gennaio 2022, per l'effetto, applicandosi integralmente nel territorio regionale le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge n. 111/2021, come convertito in legge n. 133/2021”*, sulla base del quale verrebbe meno il presupposto amministrativo che legittima il Sindaco a disporre in zona arancione - su parere tecnico-sanitario obbligatorio e conforme dell'Asp territorialmente competente - la sospensione delle attività scolastiche in presenza;

**Atteso** che con nota del 18.01.2022 n. 183/Gab dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, ad integrazione e parziale modifica della precedente nota prot. 110/Gab del 12.01.2022, si pone risalto all'intervenuta modifica con l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 18.01.2022;

**Considerato** che con propria nota prot. 896 del 18.01.2022 è stato richiesto all'Asp di Trapani parere tecnico-sanitario sulla situazione epidemiologica dell'Isola in merito all'emergenza pandemica ed alla intervenuta modifica con l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 18.01.2022;



**Sentiti**, in data odierna, per le vie brevi, in risposta alla propria nota prot. 896 del 18.01.2022, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Trapani, dott. Francesco Di Gregorio, il Direttore del U.O.C. S.P.E.M.P. dell'Asp di Trapani, Dott. Gaspare Canzoneri ed il Responsabile del servizio di medicina scolastica del Dipartimento di Prevenzione della salute dell'ASP di Trapani, dott. Orazio Mistretta, i quali informavano che, sulla base dei dati riscontrati, si desumerebbe che sia stato raggiunto il plateau dei contagi e che si registra, nella provincia di Trapani una, seppur lenta, flessione della curva dei contagi;

**Considerato** che in data odierna, in base ai dati comunicati dall'Asp di Trapani, ci sono n. 167 positivi in calo rispetto al dato indicato nell'Ordinanza sindacale n. 8 del 15.01.2020;

**Visto** l'art.32 della Costituzione;

**Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;

**Vista** la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art.32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**Visto** l'art.117 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;

**Visto** l'art. 50, commi 5 e 6, del TUEL (Decreto Legislativo 18.03.2000, n. 267);

SALVO DIVERSE EVENTUALI E SUCCESSIVE CONTINGENZE CIRCA I PERICOLI DEL CONTAGIO E LA NECESSITA' DI EVENTUALE INASPRIMENTO DI MISURE DI PREVENZIONE, DA FORMALIZZARSI DA PARTE DELL'ASP DI TRAPANI.

## ORDINA

La **REVOCA PARZIALE** della propria Ordinanza sindacale n. 8 del 15.01.2022 esclusivamente nella parte in cui ha disposto "**La sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza nelle Scuole di ogni ordine e grado insistenti nel Comune di Pantelleria, siano esse pubbliche, private e paritarie, con conseguente attivazione della DAD, secondo le modalità previste dalle norme vigenti, dal 17.01.2022 al 22.01.2022 compreso. Durante il predetto periodo di tempo le Istituzioni Scolastiche, in piena autonomia, potranno assumere ogni misura utile a garantire il diritto all'istruzione e all'inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, utilizzando ogni altra modalità ritenute maggiormente confacente e, ivi compresa, quella in presenza**", **e per l'effetto è consentito lo svolgimento dell'attività didattica in presenza nelle Scuole di ogni ordine e grado, insistenti nel territorio del Comune di Pantelleria, a far data dal 20.01.2022.**



**RESTA FERMA OGNI ALTRA DISPOSIZIONE E RACCOMANDAZIONE CONTENUTA NELLA RICHIAMATA ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 15/01/2022 CHE VIENE PROROGATA FINO AL 31.01.2022.**

**DISPONE**

**CHE IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASP DI TRAPANI, MONITORI COSTANTEMENTE E NOTIZI TEMPESTIVAMENTE CIRCA I PERICOLI DEL CONTAGIO E LA NECESSITA' DI EVENTUALE INASPRIMENTO DI MISURE DI PREVENZIONE, ANCHE NELL'AMBITO SCOLASTICO.**

**DISPONE, altresì**

**Che** la presente Ordinanza è immediatamente efficace e proroga l'efficacia dell'Ordinanza sindacale n. 8 del 15.01.2022, nella parte della stessa non revocata, fino alle ore 24.00 del 31.01.2022, salvo l'emanazione di nuovi provvedimenti o sopraggiunte norme di livello superiore. È pubblicata sull'Albo on-line del Comune di Pantelleria nonché sul Sito Istituzionale; la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, il presente provvedimento sarà trasmesso:

A S.e. il Prefetto di Trapani;  
Al S. Questore di Trapani;  
Al Presidente della Regione Siciliana;  
Alla Stazione dei Carabinieri di Pantelleria;  
Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Pantelleria;  
Al Comando della Polizia Municipale di Pantelleria;  
All'ASP di Trapani – Dipartimento Prevenzione;  
All'Ufficio scolastico Provinciale;  
Alla Marsala Travel Bus;  
Alle Scuole di ogni Ordine e grado del Comune di Pantelleria;  
Ai Responsabili dei Settori ed al Datore di Lavoro del Comune di Pantelleria.

**STABILISCE**

**Che** la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate del controllo sull'esecuzione della presente Ordinanza.




## AVVERTE

**Che** il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio da contagio di cui alla presente ordinanza, comporta ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 2019 e del DPCM del 2 marzo 2021, la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 400,00 (quattrocento) a Euro 3.000,00 (tremila).

**Che** contro la presente Ordinanza sono ammissibili: ricorso al Prefetto o, al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero, in alternativa, al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pantelleria.

**Che** tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line del Comune di Pantelleria.

**Formula esecutiva:** è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la parte precettiva del presente provvedimento.



**Il Sindaco**

**Dott. Vincenzo Campo**